

I REGIMI CONTABILI

La scelta del regime contabile avviene all'inizio dell'attività, contestualmente all'attribuzione della partita IVA ed in relazione al volume di affari presunto. Il volume di affari realizzato determinerà, di anno in anno, il regime contabile per l'anno successivo. E' sempre possibile optare nel modello di dichiarazione fiscale per un diverso regime contabile. L'opzione normalmente è vincolante almeno per un anno.

I regimi contabili che possono essere scelti sono:

REGIME FORFETTARIO.

Questo regime è consentito alle imprese individuali a condizione che nell'anno solare precedente od in previsione, per chi inizia l'attività:

- Abbiamo conseguito i ricavi/compensi ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell'attività svolta;
- Abbiamo sostenuto spese per le prestazioni di lavoro per importi complessivamente non superiori ad € 5.000 lordi;
- Il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, dei beni strumentali al 31.12, non sia superiore ad € 20.000.

I soggetti che adottano il regime forfait beneficiano di molte semplificazioni fiscali che possono così riepilogarsi:

- **Esonero dal versamento dell'IVA;**
- **Esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta** delle scritture contabili (sia ai fini IVA che ai fini Imposte Dirette), ma sono tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali ed a certificare e conservare i corrispettivi;
- **Esonero dalla dichiarazione e comunicazione annuale IVA;**
- **Esclusione dall'imposta IRAP;**
- **Esonero dall'applicazione dello studio di settore e/o dei parametri di ricavo;**
- **Esonero dalla comunicazione dello spesometro;**
- **Esonero dalla comunicazione black list;**
- Il reddito ai fini imposte dirette, si ottiene applicando ai ricavi/compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO che contraddistingue l'attività esercitata, senza tener conto delle spese sostenute nell'anno. Il reddito non è più calcolato come differenza tra componenti positivi e negativi. Dal reddito imponibile così determinato si scomputano i soli contributi previdenziali versati in base alla legge. Sul reddito imponibile si applica un'imposta sostitutiva dell'Irpef delle addizionali regionali e comunali e dell'IRAP, in **misura fissa pari al 15%**. Il versamento dell'imposta sostitutiva segue le stesse regole previste per l'IRPEF.

Per le start up l'imposta sostitutiva del 15%, è ridotta al **5% per l'anno di inizio attività e per i quattro successivi** e purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- Il soggetto nei **tre anni precedenti** l'inizio dell'attività forfait non deve aver svolto attività artistica, professionale o d'impresa anche in forma associata o familiare;
- l'attività esercitata non deve costituire in nessun modo **mera prosecuzione di attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo**, escluso il caso in cui l'attività svolta precedentemente consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

CONTABILITA' SEMPLIFICATA.

▣ Ricavi inferiori a € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi.

▣ Ricavi inferiori a € 700.000,00 per le altre attività.

I contribuenti in regime di contabilità semplificata devono tenere tutti i registri prescritti ai fini IVA ed il registro dei beni ammortizzabili.

CONTABILITA' GENERALE.

▣ Ricavi superiori a € 400.000,00 per le attività di prestazione di servizi.

▣ Ricavi inferiori a € 700.000,00 per le altre attività.

I contribuenti in regime di contabilità ordinaria devono tenere oltre ai registri IVA ed al registro dei beni ammortizzabili, il libro giornale ed il libro degli inventari.

IVA

REGIME FORFETTARIO.

Questo regime prevede l'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA. Nelle fatture emesse infatti non si dovrà indicare l'IVA ma dovrà essere riportata la seguente dicitura "operazioni fuori campo applicazione IVA ex art.1 commi da 54 a 89 Legge 190 del 23.12.2014 e successive modificazioni ed integrazioni". Sulla fattura emessa, se di importo superiore a € 77,47, deve essere apposta una marca da bollo di € 1,81.

L'IVA pagata sugli acquisti non può essere detratta. In sostanza i soggetti che adottano tale regime non devono effettuare versamenti IVA.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA, CONTABILITA' ORDINARIA

Questi soggetti hanno in pratica il ruolo di esattore per conto dello Stato; riscuotono l'imposta dai clienti, la pagano ai fornitori sugli acquisti, versando la differenza periodicamente. In pratica la formula è **IVA vendite – IVA acquisti = IMPOSTA DA VERSARE.**

Per i contribuenti in contabilità semplificata od ordinaria, il calcolo ed il versamento devono essere effettuati con la seguente periodicità:

- ▣ Mensile: per le imprese con volume di affari non superiore a € 309.874,14 in caso di attività di prestazione di servizi ed a € 516.456,90 in caso di esercizio di altre attività, con possibilità di opzione per il versamento trimestrale, con l'aggiunta di interessi nella misura fissa dell'1%.
- ▣ Mensile: per le imprese che superano i precedenti limiti, senza possibilità di opzione.

Per tutti i contribuenti ed indipendentemente dalla periodicità dei versamenti, c'è l'obbligo di versare entro il giorno 27 dicembre un acconto IVA pari all'88% dei versamenti eseguiti per il mese di dicembre dell'anno precedente per i mensili, o all'88% dei versamenti eseguiti con la dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente, per i trimestrali.

Sugli acquisti, l'IVA è detraibile solo se la spesa riguarda l'attività di impresa. In alcuni casi l'IVA non è detraibile anche se riguarda acquisti dell'impresa, o lo è solo parzialmente come ad esempio per le spese di acquisto, gestione, manutenzione e riparazioni di autovetture.

REDDITO.

REGIME FORFETTARIO.

Il reddito di questi contribuenti è determinato applicando ai ricavi / compensi percepiti un coefficiente di redditività differenziato a seconda del codice ATECO di attività.

Il reddito così determinato è assoggettato ad imposta sostitutiva (dell'IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP) del 15%. Il pagamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il termine previsto per il versamento a saldo dell'IRPEF e non sono dovuti acconti per l'anno successivo. Il reddito sottoposto a tassazione sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo. E' possibile fuoriuscire dal regime anche per volontà del contribuente che può optare per il regime semplificato o per quello ordinario. L'opzione in questo caso è vincolante per tre anni.

CONTABILITA' SEMPLIFICATA, CONTABILITA' ORDINARIA.

Il reddito di impresa viene determinato con il criterio di competenza ed è costituito dalla differenza fra i componenti positivi e quelli negativi. Tra i principali componenti positivi si indicano: i ricavi, le plusvalenze, le sopravvenienze attive, gli interessi attivi, i proventi immobiliari, le rimanenze finali; tra quelli negativi si annovera: ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo relativo all'attività esercitata, le minusvalenze e le sopravvenienze passive, gli interessi passivi, le rimanenze iniziali. I componenti positivi e negativi concorrono alla determinazione del reddito di impresa nel periodo di imposta di competenza ad eccezione delle imposte deducibili che devono essere dedotte nell'esercizio di pagamento.

In merito ad alcuni componenti positivi e negativi sono previste alcune particolarità come ad esempio:

1. il costo di acquisto dei beni strumentali per l'attività non è integralmente deducibile nell'anno di acquisto se il costo è superiore a € 516,6, ma viene dedotto in più anni tramite quote di ammortamento;
2. la plusvalenza derivante dalla vendita di un bene strumentale può essere dichiarata per

quote costanti nell'esercizio in cui è stata realizzata e nei quattro successivi se il bene ceduto era posseduto da almeno tre anni.

3. Per gli autotrasportatori c/terzi è prevista una deduzione forfait a fronte di spese non documentate.

4. i costi sostenuti per l'acquisizione di materie prime, merci, servizi, materie di consumo ecc.. che al termine dell'anno non sono stati impiegati o che non sono stati venduti, non sono di competenza dell'anno e pertanto, devono essere rinviati al futuro come rimanenze finali.

5. gli interessi passivi sono deducibili solo se effettivamente riferiti a prestiti per l'attività oppure se maturati su un conto corrente bancario o postale intestato alla ditta e utilizzato solo per le operazioni aziendali.

STUDI DI SETTORE

Il reddito di impresa (o meglio i ricavi dell'impresa), determinato per differenza tra i componenti positivi e quelli negativi (con le particolarità sopra descritte), deve poi essere confrontato con il risultato derivante dall'applicazione degli studi di settore. Gli studi di settore sono uno strumento di misurazione della congruità del reddito dichiarato. Misurazione che viene effettuata valutando le caratteristiche strutturali dell'impresa (numero dei dipendenti, ubicazione e caratteristiche del locale, consumi di energia, modalità di svolgimento dell'attività, ecc..) oltre ai dati contabili (costi di acquisto di materie prime, costi per i lavoratori dipendenti, valore dei beni strumentali utilizzati, ecc...) I dati sono la base per un calcolo matematico attraverso uno strumento software, il cui risultato finale è il reddito che il Fisco si attende dal contribuente. Il contribuente, se dichiara un reddito di impresa inferiore a quello calcolato dagli Studi di settore, ha la facoltà (e non l'obbligo) di adeguarsi, integrando la dichiarazione dei redditi dell'importo mancante per raggiungere la congruità, che si completa con il versamento dell'IVA relativa all'adeguamento entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi. Gli studi di settore sono ormai previsti per la quasi totalità dei contribuenti; coloro che svolgono un'attività per la quale non è stato elaborato lo studio, sono soggetti ai Parametri. Questi ultimi sono anch'essi uno strumento di valutazione del reddito di impresa meno evoluto rispetto agli studi. Il meccanismo di applicazione è molto simile a quello degli studi; ne differisce per i dati presi a base per il calcolo, che sono solo quelli contabili.

Per il primo periodo di imposta di inizio attività (salvo casi particolari di continuazione di fatto di una attività già esercitata in precedenza) il contribuente è escluso dall'applicazione degli studi di settore.

Il contribuente che ha adottato il regime dei minimi è esonerato dal calcolo degli Studi di Settore.

IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE IRPEF

Il reddito di impresa, viene attribuito ai fini della tassazione diretta in base alle seguenti modalità:

- ▣ interamente al titolare, in presenza di impresa individuale;
- ▣ al titolare per almeno il 51% ed il rimanente ai collaboratori familiari, nel caso di impresa familiare;
- ▣ ai soci in base alle percentuali di partecipazione agli utili indicate nell'atto costitutivo della società di persone oppure se nulla è specificato, in base alle quote di Capitale sociale possedute.

Il reddito così attribuito viene assoggettato ad IRPEF in base alle aliquote progressive a scaglioni previste dalla legge; le addizionali regionali e comunali sono fissate in piena autonomia dal Comune e dalla Regione.

Le imposte dirette come sopra individuate, vengono versate esclusivamente per via telematica e salvo proroghe particolari, entro il 16 giugno dell'anno per la parte a saldo dovuta per l'anno precedente e per la parte in acconto per l'anno in corso; entro il 30 novembre per la seconda rata di acconto per l'anno in corso.

IRAP

L'imposta regionale sulle attività produttive si calcola applicando l'aliquota del 3,9% al valore della produzione regionale. Il valore della produzione che rappresenta la base imponibile dell'imposta, è costituito in linea di massima, dalla differenza tra i componenti positivi quali i ricavi delle vendite e delle prestazioni + gli incrementi delle rimanenze + gli altri proventi ed i componenti negativi come il costo di acquisto delle materie prime, sussidiarie, merci, il costo di acquisto dei servizi, il costo di godimento dei beni di terzi, i canoni di locazione, gli ammortamenti, gli oneri diversi di gestione ecc...Sono comunque esclusi dalla determinazione della base imponibile ai fini IRAP:

- ▣ i costi per il personale dipendente (salvo alcune deduzioni previste per legge) ed i costi in genere per le collaborazioni coordinate e continuative, per il lavoro occasionale, per le partecipazioni agli utili degli associati
- ▣ gli interessi passivi e quelli attivi;
- ▣ gli oneri ed i proventi di natura straordinaria

- ▣ le svalutazioni
- ▣ le perdite su crediti.

In diminuzione del valore della produzione così come sopra individuato, sono concesse alcune deduzioni legate ai costi per il lavoro dipendente.

L'IRAP, così come l'IRPEF e le addizionali, deve essere versata esclusivamente per via telematica e salvo proroghe particolari, entro il 16 giugno dell'anno per la parte a saldo dovuta per l'anno precedente e per la parte in acconto per l'anno in corso; entro il 30 novembre per la seconda rata di acconto per l'anno in corso.

RITENUTE ALLA FONTE

Le imprese individuali o familiari e le società che usufruiscono nell'esercizio della loro attività delle prestazioni di un professionista (notaio, avvocato ecc..) o di un agente di commercio, devono assoggettare a ritenuta il compenso a questi spettante e corrisposto; si tratta in pratica di decurtare il compenso da pagare a questi soggetti di un importo definito sulla base delle vigenti aliquote (es. 20% per i professionisti) da versare telematicamente tramite il modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento dei compensi. Una eccezione è rappresentata dalle imprese che erogano compensi a non più di tre professionisti e per un importo complessivo non superiore a € 5.164,57; questi soggetti potranno versare le ritenute entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi (16 giugno dell'anno successivo all'effettuazione delle ritenute).

Entro il 28 Febbraio dell'anno successivo andrà rilasciata ai soggetti che hanno subito la ritenuta (notaio, avvocato, ecc...) un'apposita certificazione.

IMU

L'imposta comunale sugli immobili è dovuta da tutti coloro che possiedono, a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, sono escluse le abitazioni principali. La base imponibile è costituita dal valore di questi beni; per i fabbricati il valore varia a seconda della categoria catastale (A, B, C,D,C1,A10), per i terreni agricoli viene assunto il reddito dominicale (rivalutato del 25%) moltiplicato per 75, per le aree fabbricabili viene assunto il valore commerciale.